



Segreteria Generale Nazionale



Foto Palazzo ubicazione a Roma del Consiglio di Stato

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA – PRAP BARI E DIREZIONE CARCERE DI FOGGIA - DIRITTO ALLA VITA : E' stata messa la parola fine – finalmente, aggiungiamo noi della FS-COSP , dopo 7 anni circa di battaglie sindacali e giudiziarie sullo specifico- chi lo ha fatto è stato l'Organo della Magistratura più qualificata e altolocata in Italia: IL CONSIGLIO DI STATO a cui si era rivolto, guarda caso dopo aver perso, la stessa direttrice del Carcere di FOGGIA dopo subito come in un torneo di calcio nazionale una duplice sconfitta al TAR PUGLIA BARI con condanna a tutte le spese legali alle lite + 1.000,00(mille euro) di mula a favore del NARDO' COSTANZO, che adesso dovranno pagare unitamente a tutte le spese alle Lite dello Studio Legale AVVOCATO ALESSIO ORAZIO SCARCELLA DEL FORO DI TRANI.

Il fatto prende piede nel lontano 2014/2015 quando il direttore del penitenziario di FOGGIA, forte di una disposizione discutibile poi risultata in udienza, del medico del lavoro, all'epoca dei fatti la DOTTORESSA omissis aveva disposto, con ordine di servizio, nonostante ampia e conosciuta documentazione sanitaria del lavoratore di non poter svolgere alcuna attività professionale nei Reparti detentivi o servizi armati ma solo ed esclusivamente rilegato al particolare REPARTO COLLOQUI SALA MAGISTRATI E AVVOCATI, turni a rotazione e nei reparti detentivi con i detenuti.

A nulla valsero le lamentele e gli interventi del Sindacato COSP alla ricerca di condivise mai giunte soluzioni, anche i Sindacati rappresentativi forte della loro rappresentanza in quella sede, nelle trattative e con i

SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com – relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web: WWW.COSPSINDACATO.IT Contatto Telef. 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

loro scritto imponeva lo alla direzione la rotazione da quella delicata postazione di servizio ai servizi d'istituto del dipendente "soggetto a rischio" salute.

Il lavoratore poi RICORRENTE a quell'epoca e non solo subì un vero e proprio pressing a 360 gradi e da tutti, l'unico sostegno sono state documentate dai medici, specialisti e sanitari per tramite il proprio SINDACATO FS-COSP COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO che attraverso il proprio Ufficio Legale depositò diffide e RICORSO AL TAR PUGLIA SEDE DI BARI dove partecipò personalmente e direttamente alle udienze in corso portando a casa prima la SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI SERVIZIO E POI LA VITTORIA IN SENTENZA/ORDINANZA vs l'Amministrazione Penitenziaria che dovette ripristinare il tutto e revocare l'ordine di servizio che falciava tutti i precedenti documentati diritto alla salute del lavoratore, disponendo/ordinavano i Magistrati del TAR Puglia Regionali Amministrativi il reimpiego immediato senza alcun ulteriore ostacolo per il ricorrente lavoratore nelle susedposte ubicazioni lavorative (SALA MAGISTRATI AVVOCATI E DETENUTI).

La questione veniva poi opposta in RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO sollecitata dalla direzione penitenziaria di Foggia con nota prot. 4652 del 25/02/2021 sulla base della già assorbita sconfitta dell'amministrazione penitenziaria della sentenza n. 670/2015 emessa dal TAR PUGLIA a seguito di ulteriore atto del 03.03.2021 - 8644/upr/ctz ATTRAVERSO IL PROVVEDITORATO Regionale BARI(atti al fascicolo del ricorso) che oggi si chiamerà per la propria diretta parte di competenza regionale e garanzia dei ccnl e aqn vigenti a rispondere per ipotesi di omesso controllo e vigilanza del diritto alla salute in questi anni disattesi se non opposti dal ricorrente lavoratore .

Oggi registriamo l'ampio e motivato RIGETTO al posto RICORSO da parte dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso l'AVVOCATURA DELLO STATO una caporetto storica che rappresenta per la nazione penitenziaria la più ampia sconfitta di chi dirigenti, dirigenti generali o amministratori non hanno saputo cogliere quel segnale di aiuto che veniva documentato da un loro lavoratore già accreditatosi presso la CCMMOO di Bari che ne aveva accolto patologie per servizio assegnando anche categoria specifica, SECONDO IL Karma

“ NON C'E' PEGGIOR SORDO CHE NON VOGLIA ASCOLTARE COME NON C'E' PEGGIOR CIECO CHE NON VOGLIA VEDERE” attenersi all'ART. 97 COST. ITALIANA(?)

Auguri Nardo' Costanzo con la sentenza e' definitiva e applicata all'infinito GIUSTIZIA E' FATTA!

Un ringraziamento allo Studio Legale dell'Avvocato ALESSIO ORAZIO SCARCELLA DEL FORO DI TRANI che per il SINDACATO COSP , fin dall'instaurarsi del procedimento e fine al Supremo Giudizio del Consiglio di Stato ha personalmente con tutto il Suo Staff dello Studio legale seguito il caso per la FS-COSP.

La Segreteria Generale Nazionale

SEGRETARIA GENERALE NAZIONALE

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web: WWW.COSPSINDACATO.IT Contatto Telef. 3355435878